

**Articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213**

**Indicazioni operative sulle regolarizzazioni contributive per periodi fino al 31 dicembre 2004 e sugli ECA interessati.**

**1. Regolarizzazioni contributive da lavorare**

Per le regolarizzazioni contributive che debbano ancora essere lavorate dalle sedi - o che siano in corso di lavorazione - ma per le quali non sia ancora stata notificata una nota di debito, l'applicativo Regolarizzazioni contributive è stato aggiornato con l'introduzione di un messaggio che ricorda agli operatori la necessità di verificare se, per i periodi fino al 31 dicembre 2004 ("periodi ante 2005"), le Amministrazioni pubbliche abbiano inviato le denunce UNIEMENS\ListaPosPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 131, della legge n. 213/2023.

Per tali periodi, infatti, a seguito dell'invio delle denunce, l'obbligo contributivo dovrà ritenersi assolto e l'operatore potrà procedere nella lavorazione, riportando il contributo versato al contributo calcolato. Di conseguenza, la regolarizzazione sarà definita senza evidenziare un debito per i periodi per i quali il datore di lavoro abbia inviato le denunce, ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge n. 213/2023.

Qualora, invece, l'ente non abbia trasmesso le denunce, la lavorazione si concluderà con l'invio di una nota di debito. A tale riguardo la nota di debito per regolarizzazione è stata integrata per informare gli enti della possibilità di inviare le sopraccitate denunce, ai sensi e per gli effetti della disposizione sopraccitata.

Dopo aver ricevuto la nota di debito per regolarizzazione e a seguito di invio della denuncia contributiva, l'ente potrà inviare una contestazione relativamente ai "periodi ante 2005", indicando l'identificativo (ID) di trasmissione delle denunce. La contestazione potrà essere formalizzata, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della nota di debito, tramite l'apposita funzionalità presente nel Cassetto previdenziale del contribuente (CPC), di cui alla circolare n. 34 del 31 marzo 2023, alla voce "Gest. Note Debito > Regolarizzazioni contributive".

**2. Regolarizzazioni contributive lavorate**

**2.1 Regolarizzazioni per le quali è già stata inviata una nota di debito, non contestata dall'amministrazione**

Anche in questo caso, le regolarizzazioni per "periodi ante 2005", il cui debito non sia ancora stato pagato dall'ente, potranno essere contestate indicando l'identificativo (ID) di trasmissione delle denunce.

Come di consueto, a seguito della contestazione il "dovuto da regolarizzazione" sarà rimosso dall'ECA nel quale era contenuto.

## **2.2 Regolarizzazioni per le quali è già stata inviata una nota di debito, contestata dall'amministrazione**

Qualora la sede abbia già inviato una nota di debito per regolarizzazioni contributive contenente anche "periodi ante 2005" e l'Amministrazione abbia già provveduto a contestare la nota di debito, la sede potrà informare l'Amministrazione che, con l'invio delle denunce ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 213/2023, l'obbligo contributivo per i "periodi ante 2005" sarà considerato assolto.

Nelle more dell'invio della denuncia, la lavorazione della contestazione sarà sospesa per il tempo necessario a svolgere tale adempimento.

Al fine di facilitare la tempestiva definizione delle contestazioni, le sedi e gli enti sono invitati a comunicare attraverso il Cassetto previdenziale del contribuente (CPC). In particolare, gli enti potranno indicare l'identificativo (ID) di trasmissione delle denunce nella sezione "Contatti" > "Crea comunicazione".

Nel caso in cui, invece, l'ente non invii tempestivamente le denunce (indicativamente, entro 30 giorni dall'interlocuzione tra la sede e l'ente), la contestazione sarà lavorata secondo le consuete modalità.

## **2.3 Regolarizzazioni presenti in ECA validati**

Qualora, in presenza di ECA validato, l'ente destinatario di una nota di debito da regolarizzazione contenente "periodi ante 2005" operi la contestazione, indicando l'identificativo (ID) di trasmissione delle denunce inviate ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 213/2023, la sede seguirà le modalità operative di seguito illustrate.

- **ECA non infasati**

A seguito della contestazione, la procedura genererà un ECA PV, contenente un "dovuto negativo" pari all'importo oggetto di contestazione.

Il "dovuto negativo" si abbinerà con il "dovuto da regolarizzazione" contenuto nell'ECA validato in attesa di essere infasato e si verificherà uno dei due casi di seguito riportati:

- a) ECA PV a saldo zero e nessun importo trasmesso al "recupero crediti" qualora il "dovuto da regolarizzazione" dell'ECA validato in attesa di essere infasato risulti pari al "dovuto negativo" determinato dalla contestazione;

b) ECA PV con saldo pari alla differenza tra l'importo dell'ECA di prima validazione e quello oggetto della contestazione, qualora la contestazione non sia stata effettuata sull'intero importo della regolarizzazione contenuta nell'ECA non infasato; il saldo dell'ECA PV sarà infasato in automatico fino al limite di 3.000 euro, mentre sarà infasato a seguito di invio da parte dell'operatore di sede se di importo superiore a 3.000 euro.

- **ECA infasati con AVA**

A seguito della contestazione, si genererà una "eccedenza da dichiarato negativo modificabile PV", che sarà abbinabile a un ECA PV solo dopo che l'operatore di sede avrà annullato l'AVA, utilizzando la causale "importo non dovuto".

Qualora da tale abbinamento emerga un'eccedenza nel "dovuto da regolarizzazione", l'infasamento proseguirà limitatamente a tale eccedenza; al contrario, nel caso in cui il "dovuto da regolarizzazione" risulti pari al "dovuto negativo", non si procederà all'infasamento.